



REPUBBLICA ITALIANA

159/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **60182**

del ruolo generale, proposto da:

- **MUSCAS Mariano**, (c.f. MSCMRN72T15H856L), nato a San Gavino Monreale (SU) il 15.12.1972, res. In Villacidro (SU);

- **SPANO Marcello**, (c.f. SPNMCL66E27H856O), nato a San Gavino Monreale (SU) il 27.05.1966, res. in Cagliari;

rappresentati e difesi dall'avvocato Giampaolo Secci (pec: studiolegale.secci@legalmail.it), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi (pec: agplacidi@pec.it), in Roma, via Barnaba Tortolini n.30,

Appellanti

Contro

- **PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI** presso la Sezione giurisdizionale per la Sardegna, in persona del Procuratore Regionale;
- **PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI**, in persona del Procuratore Generale, con sede in Roma via Baiamonti n. 25;

Appellate

Avverso

La sentenza n. 127/2022 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, pubblicata in data 18 maggio 2022 e notificata il 30 maggio 2022;

Visto l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 10 maggio 2024 il relatore Cons. Natale Longo, l'avv. Bruno Taverniti, per delega dell'avv. Giampaolo Secci, per Muscas Mariano e Spano Marcello, nonché il V.P.G. Arturo Iadecola.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha condannato, in via solidale e a beneficio alla Società Pubblica Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa, i signori Spano Marcello e Muscas Mariano (quest'ultimo limitatamente all'importo di euro 11.053.406,93) al risarcimento del danno erariale di euro 22.106.813,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, liquidate in euro 1.007,93.

In particolare, la sentenza gravata ha ritenuto indebita la percezione,

ottenuta, anche in ragione della condotta cosciente e volontaria assunta da Spano Marcello e Muscas Mariano, di contributi pubblici per la realizzazione di serre fotovoltaiche, che, seppure realizzate, sarebbero state funzionali alla prevalente attività di produzione e vendita di energia elettrica e non, come richiesto dalla normativa di riferimento, all'attività agricola, per la quale l'energia alternativa avrebbe dovuto svolgere un ruolo meramente accessorio.

La sentenza impugnata evidenzia che le indagini relative alla vicenda hanno preso avvio da una segnalazione di responsabilità per danno erariale trasmessa in data 30.05.2017 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza locale, in cui si riferiva che la società Twelve Energy aveva indebitamente beneficiato di cospicui finanziamenti pubblici per la realizzazione di un'azienda agricola nell'agro di Villasor (CA), strutturata prevalentemente in serre sovrastate da pannelli fotovoltaici, che non sarebbe stata tuttavia concepita ed attivata per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, ma al solo scopo di accedere al mercato delle energie alternative ed ottenere, da un lato, i contributi finanziari previsti a livello ministeriale, dall'altro, il diritto di vendere a tariffa agevolata l'energia solare prodotta dalla società pubblica Gestore Servizi Energetici S.p.A..

La Corte territoriale ha affermato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contabile, sia in relazione all'omessa o insufficiente coltivazione nelle strutture agricole, sia con riferimento al fatturato per l'attività agricola, sostanzialmente marginale rispetto

a quello relativo alla commercializzazione dell'energia; ravvisando in ciò il carattere fraudolento delle condotte contestate anche a carico (oltre che della società, oggetto di separato contenzioso) di Spano Marcello e Muscas Mariano.

Con il richiamato atto di appello, questi ultimi hanno formulato i motivi di impugnazione di seguito esposti.

1) Erronea ricostruzione dei fatti contestati alla società Twelve e quindi ai signori Spano e Muscas.

La sentenza gravata avrebbe dato per accertata, richiamando il disposto dell'art. 39, comma 2 lett. d) del codice di giustizia contabile, la ricostruzione giuridico fattuale contenuta nella sentenza della Sezione della Sardegna n. 217/2019, confermata dalla sentenza resa da questa Sezione di Appello (ma non passata in giudicato in quanto gravata con ricorso per Cassazione) n. 141/2021, nonché nella sentenza penale di condanna, a carico di Spano Marcello, del GUP del Tribunale di Cagliari n. 428 del 3.7.2018.

In particolare, l'atto di appello ha contestato sia la marginalità dell'attività agricola (in tesi comunque non necessaria), che la ricostruzione normativa contenuta nella sentenza (che avrebbe richiamato fonti giuridiche sopravvenute, con particolare riguardo per le linee guida regionali del 2010);

2) Iter amministrativo della vicenda.

La Twelve non avrebbe reso alcuna falsa o errata dichiarazione per ottenere il rilascio delle concessioni, in quanto la struttura agricola sarebbe stata autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 21, lett. a) della

L.R. n. 3/2008, con dichiarazione autocertificativa (con allegato progetto preliminare) e contestuale ricevuta DUAAP n. 3623 del 27 luglio 2009 presentata dal Sig. Francesco Fanni, cui sarebbe conseguita la formazione del silenzio ex art. art. 1, commi 21, 22 e 23 della L.R. 3/2008.

Le note dell'Assessorato all'industria della Regione Sardegna nn. 13892/2010 e 15639/2010, richiamate dalla sentenza di primo grado a dimostrazione della mala fede della Twelve, comproverebbero, in realtà, il contrario, in quanto attesterebbero la competenza del SUAP (Sportello unico delle attività produttive), prima dell'entrata in vigore della l. r. n. 3/2009, a rilasciare l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili, confermata dal medesimo SUAP con la nota prot. n. 1845 del 12 aprile 2011.

3) Responsabilità di Spano Marcello.

L'appello evidenzia che, nonostante lo Spano abbia assunto responsabilità sociali solo dal 2013, la sentenza gravata gli imputerebbe impropriamente la responsabilità per l'illecito amministrativo contabile pur a fronte dalla incontestata circostanza dell'avvenuta presentazione del progetto nel 2009. Egli si sarebbe limitato soltanto "ad indicare alla Twelve Energy una possibile interessante iniziativa economica nel territorio sardo (sua terra natale)", senza che da ciò possa fondatamente dedursi una sua responsabilità dolosa.

4) Responsabilità di Muscas Mariano.

Ad avviso dell'appellante, non sarebbe condivisibile l'affermazione,

contenuta nella sentenza gravata, secondo cui egli avrebbe “attestato un requisito reddituale, in verità non posseduto, con il solo scopo precipuo di mantenere la qualifica (...) di imprenditore agricolo e di consentirne l’utilizzo alla società (...), che, avvalendosi di esso, poteva a sua volta accreditarsi come impresa agricola”, sia perché egli aveva le competenze e i requisiti reddituali necessari per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo, sia perché anche nessuna norma riserverebbe gli incentivi *de quibus* a detta categoria di imprenditori.

Le parti appellanti hanno quindi concluso chiedendo di riformare la sentenza gravata, mandandoli assolti da ogni addebito, nonché, in via gradata, di ridurre l’importo oggetto di condanna, in ogni caso con condanna alla rifusione delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria in atti al 18 aprile 2024, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, richiamando le motivazioni della sentenza penale (basata su apposita CTU), nonché delle precedenti sentenze della Sezione giurisdizionale Sardegna n. 217/2019 e di questa Sezione di appello n. 141/2021 e replicando puntualmente su ciascun motivo di appello: innanzitutto (primo motivo di appello), con riguardo alla natura necessariamente connessa e complementare della produzione di energia elettrica rispetto a quella agricola, quindi con riferimento alla necessità (secondo motivo di ricorso) di seguire il procedimento di autorizzazione unica, considerato che la richiesta presentata dalla Twelve il 10 febbraio 2010, accolta dalla competente conferenza di servizi indetta dal CISA, non precisava che le linee erano

connesse a un impianto di produzione di energia alternativa, circostanza che avrebbe richiesto un'apposita distinta conferenza di servizi ai sensi del d.lgs. 387/2003 (per questo motivo infatti era stata respinta analoga precedente domanda del Fanni), superata dal richiedente mediante la parcellizzazione delle richieste autorizzatorie. Con riferimento alla responsabilità (terzo motivo di appello) dello Spano, la Procura generale ha evidenziato come la sentenza gravata gli imputi specifiche condotte, così come con riguardo al Muscas (quarto motivo di appello), che aveva ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo sotto condizione della dimostrazione del requisito del reddito agricolo prevalente (in cui non può rientrare quello relativo alla produzione elettrica né quello da lavoratore dipendente corrispostogli nel 2010 da Twelve, che al tempo non era ancora impresa agricola).

La Procura generale ha quindi concluso chiedendo di respingere l'appello con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Con nota del 29/4/2024, le parti appellanti, considerato che il giudizio penale di appello relativo alla società Twelve Energy e al Mariano Muscas è stato rinviato al 25/9/2024 per repliche nonché per la decisione finale e tenuto conto che un'eventuale difformità della futura sentenza penale potrebbe dar luogo ad istanza di revocazione ex artt. 202, comma 1 lett. c) o d) del Codice di Giustizia Contabile, hanno chiesto, al fine di consentire un'adeguata difesa, di disporre un rinvio per gravi ed eccezionali ragioni della trattazione del giudizio,

tenuto conto della sostanziale analogia dei fatti contestati e delle fonti di prova, nonché considerato che non sarebbe stata ancora pubblicata neppure la motivazione del dispositivo della “sentenza della Corte di appello di Cagliari del 12 gennaio 2023” relativa a Marcello Spano.

Con nota in atti al 3 maggio 2024, la Procura generale ha espresso parere contrario alla suddetta istanza di rinvio della trattazione del giudizio, considerato che essa prefigura un insussistente rapporto di pregiudizialità tra i giudizi penale e quello amministrativo contabile e mira sostanzialmente ad ottenere un risultato analogo alla sospensione del giudizio, in contrasto con l’ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nonché considerato che non vi sarebbero gli estremi per un eventuale e futuro giudizio per revocazione.

All’udienza del giorno 10 maggio 2024, le parti hanno sostanzialmente richiamato le argomentazioni e le conclusioni già rassegnate in atti.

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, ritiene il Collegio di non accogliere la domanda di rinvio della trattazione del giudizio nelle more della definizione del giudizio penale di appello, stante la piena autonomia e indipendenza del giudizio amministrativo-contabile rispetto a quello penale, come anche a quello civile (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26582/2013 e n. 1515/2016), come ormai pacificamente ritenuto anche dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di sospensione ex art. 106 cgc (cfr., tra le tante, sentenza-ordinanza n. 16/2021).

[2] Sempre in via preliminare, pare utile evidenziare che la sentenza gravata, in punto di motivazione e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 2, lett.d) del Codice di Giustizia contabile, richiama in senso adesivo una precedente sentenza di questa Sezione di appello (la n. 141/2021 del 22 aprile 2021), che peraltro è successivamente passata in giudicato, in quanto la Suprema Corte, con ordinanza n. 36695/2022 del 13 dicembre 2022 (liberamente reperibile in banca dati), ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione intentato dalla società Twelve energy avverso di essa.

La sentenza di prime cure ha altresì richiamato, sempre in punto di motivazione, la sentenza penale del GIP del Tribunale di Cagliari n. 428/2018, che ha condannato (con giudizio abbreviato e previa CTU) Spano Marcello per il delitto di cui agli articoli 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e per la contravvenzione di cui all'art. 30 del DPR n. 380/2001 (lottizzazione abusiva).

Ad ogni modo, si procederà egualmente all'esame *ex professo* dei motivi di appello, affrontando le questioni di ordine fattuale e giuridico connesse alla fattispecie concreta in esame.

[3] Con riguardo al primo motivo di appello, che contesta la complessiva ricostruzione giuridico-fattuale della vicenda (con riguardo alla marginalità dell'attività agricola e ai riferimenti normativi), la sentenza impugnata ha sufficientemente curato, pur richiamando il disposto dell'art. 39 c.g.c., la ricostruzione degli accadimenti, per come emergente dagli atti di causa, tra cui anche

quelli del procedimento penale già richiamato.

Dall'esame delle risultanze documentali (CTU, indagini della GDF) emerge infatti come siano state effettuate numerose verifiche in loco sugli impianti per un arco temporale significativo (2012-2014), nelle quali si è riscontrata un'attività agricola sostanzialmente marginale rispetto a quella di produzione di energia elettrica.

In proposito, pare utile evidenziare come, con riguardo al periodo dal 2011 al 2016 (per quest'ultimo anno, mesi di agosto e settembre), a fronte di ricavi per energia elettrica pari ad euro 7.064.588,69, quelli da vendita di produzioni agricole ammontino soltanto ad euro 16.528,15.

La richiamata relazione di consulenza tecnica (in particolare, pagg. 67-69), redatta a seguito di diversi sopralluoghi in loco, documentati fotograficamente e informaticamente, ha riscontrato la presenza di un impianto completamente differente rispetto alla tecnica convenzionale e ancora non produttivo alla data del 17.10.2014 (le serre non erano realizzate a regola d'arte in quanto i pannelli erano opachi con conseguente riduzione della radiazione disponibile, mancava qualsiasi impianto di condizionamento della temperatura o dell'umidità e mancavano le coperture laterali), evidenziando come fosse del tutto improbabile poter conseguire produzioni qualitativamente e quantitativamente comparabili a quelle di una coltivazione in serra ordinaria o in piena aria. Pertanto, il volume di reddito astrattamente conseguibile (per quello effettivo, si veda *ante*) non avrebbe mai potuto raggiungere quello derivante dalla vendita dell'energia elettrica (si riferisce di un ipotetico reddito agrario

ricavabile inferiore di circa il 46% rispetto a quello da energia elettrica).

Quanto poi alla disciplina giuridica, questa Sezione ha avuto già modo di sottolineare, nella sentenza di appello n. 141/2021, come dall'analisi del quadro ordinamentale, ampiamente richiamato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 12 -13), si desuma agevolmente che l'erogazione degli incentivi, in presenza delle c.d. serre fotovoltaiche, sia subordinata all'effettivo svolgimento dell'attività agricola (cfr. art. 20, comma 5, del D.M. 6.8.2010, richiamato dal IV Conto Energia: D.M. 5.5.2011).

Conclusione che trova riscontro nella legislazione nazionale richiamata a pag. 12 della sentenza gravata e nello stesso significato dell'espressione normativa "attività connesse" di cui all'art. 2135 c.c., che giustifica il particolare regime di favore (fiscale, fallimentare e previdenziale) nei confronti del settore agricolo, volto a dare sostegno ad attività in cui il fondo mantiene il ruolo di risorsa primaria.

Quanto poi all'argomentazione difensiva che intenderebbe far leva sulla circostanza che le linee guida regionali del 2010 e ss.mm.ii., non sarebbero applicabili al caso di specie in quanto approvate successivamente all'autorizzazione dell'impianto, pare appena il caso di osservare come si tratti di disciplina amministrativa sostanzialmente attuativa della legislazione pregressa, richiamata nella sentenza impugnata.

In proposito e in via generale, la stessa qualificazione come attività "connessa" ex art. 2135 c.c. a quella agricola postula evidentemente la

necessaria accessorietà/complementarietà rispetto a quella agricola “essenziale”, che la giurisprudenza della suprema Corte suole riscontrare secondo i criteri della connessione soggettiva (deve cioè trattarsi di imprenditore agricolo, che svolge anche attività connessa) e oggettiva, nonché con riguardo al parametro della “prevalenza” (termine che ricorre ben due volte nel testo dell’art. 2135, comma 3: “prodotti ottenuti prevalentemente”; “mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”), pena la perdita dei molteplici benefici connessi alla qualifica di imprenditore agricolo.

Con specifico riguardo al criterio della prevalenza, la Corte di Cassazione ha avuto recentemente modo di puntualizzare (Cass. ord. n. 4790/2023; cfr. sent. n. 32977/2023), con riguardo all’attività agrituristica, che essa non può riscontrarsi nell’ipotesi in cui (come nel caso di specie) i ricavi dell’attività connessa <<siano esorbitanti rispetto ai ricavi dell’attività agricola “essenziale”>>.

D'altra parte, l’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 29/03/2004 prevede che, “ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Il motivo di appello non può dunque essere condiviso.

Peraltro, e con specifico riguardo alla produzione da fonti rinnovabili, la necessità della prevalenza del reddito da attività agricola rispetto a quello connesso derivava già dal disposto dell'art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005, che per l'appunto qualificava come "attività connesse" ai sensi dell'art. 2135 c.c. "la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli".

In proposito, la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare n.32/E del 2009, ha ricostruito, proprio in riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, detto rapporto di "connessione", richiamando i criteri (per la riconduzione di detti redditi a quello agrario) individuati dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. n. 3896 del 27 luglio 2008, tra cui figura espressamente il seguente: "b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica".

[4] Con riferimento al motivo di appello riguardante l'iter amministrativo della vicenda, la sentenza gravata ha puntualmente richiamato, tra le fonti normative rilevanti, il disposto dell'art. 12, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 387 del 29.12.2003, a norma del quale "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia

elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione" previa conferenza di servizi. " L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato...".

Disciplina recepita alla Regione Sardegna con legge regionale n. 3/2009, il cui articolo 6 richiama, al comma 1, la legislazione statale (e il regime di "autorizzazione unica") e prevede, al comma 4, che "il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003".

Peraltro, la stessa precedente disciplina regionale, evocata dalle parti appellanti, espressamente (art. 1, comma 24, della legge regionale n. 3/2008, sotto la cui vigenza si sarebbe formato il c.d. silenzio-assenso) escludeva dall'ambito della rivendicata procedura di immediato avvio gli "impianti soggetti ad autorizzazione per l'esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed

impianti elettrici, che, ai sensi dell'art.1, "disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell'ambito del territorio della Regione").

Deve dunque confermarsi quanto già statuito da questa Sezione di Appello con la richiamata sentenza n. 141/2021, secondo cui "la legislazione nazionale aveva previsto, fin dal 2003, che gli impianti serricoli fotovoltaici, di vastità e rilevanza analoghi a quello costruito dalla Twelve, dovevano essere soggetti ad Autorizzazione Unica; nel caso di specie invece, attraverso la parcellizzazione delle richieste di autorizzazione, si è aggirata la specifica autorizzazione richiesta, con una condotta artificiosa, volta a non rendere palese la reale natura dell'intervento che si andava ad effettuare Ricostruzione peraltro pienamente condivisa dal giudice penale nella citata sentenza Tribunale ordinario di Cagliari n. 428/2018".

Del resto, nel caso di specie l'Assessorato regionale all'industria, in risposta alle richieste di Twelve Energy di chiarimenti formulate nei confronti dei preposti uffici regionali circa l'eventuale necessità di attivare un nuovo procedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti, ha espressamente indicato (note prot.13892 del 14.4.2010, menzionate sia nel decreto penale di sequestro preventivo che nella relazione del Corpo forestale dello Stato in atti) la necessità di attivare un nuovo procedimento qualora la gestione dell'impianto fotovoltaico coinvolgesse profili di valutazione discrezionale riservati

all'Amministrazione proprio per via della sua natura, in applicazione dell'art.1, comma 24, lettera n) della L.R. n.3/2008.

Anche il secondo motivo di appello si rivela dunque infondato.

[5] Con riguardo al capo della sentenza inerente alla responsabilità dello Spano, la parte appellante evidenzia come egli abbia assunto cariche sociali nella Twelve Energy solo a partire dal 2013 e che le richieste iniziali per l'avvio del progetto furono portate avanti da altro soggetto quando (2009) ancora non esisteva la società Twelve Energy e quando ancora lo Spano non aveva nemmeno assunto alcuna iniziativa per conto di quest'ultima; egli si sarebbe in sostanza limitato ad indicare alla Twelve Energy una possibile interessante iniziativa economica nel territorio sardo, sua terra natale.

Tuttavia, per come ricostruito anche dal Tribunale di Cagliari nella menzionata sentenza penale di condanna, lo Spano, pur a fronte dell'assunzione di cariche sociali soltanto dal marzo 2013, ha indubbiamente arrecato, con coscienza e volontà, un contributo agevolativo rilevante alla realizzazione dell'illecito amministrativo contabile in questione.

La sentenza gravata, in proposito, ha puntualmente indicato le condotte concorsuali assunte dallo Spano, al di là della, pur significativa, sua esposizione mediatica al fine di prospettare la rilevanza e l'importanza dell'impianto della Twelve Energy (vedi interviste televisive in atti, nelle quali rivendicava la paternità dell'intervento indicandolo come "nostro").

La sentenza impugnata dà infatti compiutamente conto della

circostanza che egli si sia occupato della “transizione” dell’azienda Twelve Energy in favore dei nuovi proprietari, anche sponsorizzando il progetto fotovoltaico con le Amministrazioni interessate ed accreditandosi come rappresentante della Twelve Energy (vedi ad es. verbale sommario dichiarazioni Marongiu Walter, Sindaco di Villasor, all.1-19 alla relazione della Guardia di Finanza), agendo sostanzialmente per conto della società anche antecedentemente alla sua formale assunzione di cariche sociali.

In particolare, limitandosi alle evidenze maggiormente significative, la sentenza gravata ha dato conto, sulla base degli atti, che lo Spano fu indicato quale referente tecnico di Twelve Energy nella richiesta di iscrizione nel registro grandi impianti indirizzata a GSE in data 20/21 maggio 2012 (la società dell’appellante aveva sede nello stesso indirizzo della Twelve); ebbe a sottoscrivere la convenzione per le tariffe incentivanti in data 12.2.2012; fu indicato per conoscenza nelle mail inviate dalla Twelve Energy nel novembre 2011 in merito a problematiche inerenti alla procedura di comunicazione dell’attivazione dell’impianto; intervenne alla sottoscrizione dei contratti di cessione dei crediti e provvide in prima persona alla successiva comunicazione a GSE nel dicembre 2012 (file 325571 del procedimento penale); sottoscrisse i verbali di connessione alla RTN nell’agosto 2011, in qualità di responsabile tecnico dell’impianto; sottoscrisse il verbale di sopralluogo di TERNA in data 5.2.2013; sottoscrisse per conto di Twelve il contratto con la Coop. Florovivaistica Villacidro in data 24.8.2011; era destinatario della

comunicazione Fidicoop del 4.8.2011.

La stessa sentenza penale, già richiamata, evidenzia (pagg. 93 e 94) che <<Era stato lo SPANO, come si ricava dalla testimonianza del sindaco di Vilasor ... a illustrare all'amministrazione comunale il progetto e chiedere la disponibilità di cooperative locali a lavorare presso l'impianto di "Su Scioffu">>; << Le sommarie informazioni del geometra Jaime VECCELLIO....., il soggetto che si attivò per consentire l'acquisto e l'accorpamento dei terreni in cui sarebbe nato l'impianto fotovoltaico, hanno consentito di confermare la circostanza che il FANNI, sin da quando aveva espresso l'intenzione di realizzare il parco serricolo fotovoltaico, era in contatto con lo SPANO, il quale, non avendo FANNI la disponibilità economica per far fronte all'operazione, si era offerto di reperire investitori interessati. Lo stesso SPANO, ha puntualizzato il VECCELLIO, aveva organizzato la visita di alcuni soggetti di nazionalità indiana nelle campagne dove sarebbe dovuto essere realizzato l'impianto, e questo sin dal 2009, prima che avessero avuto inizio i primi, parziali, lavori nel 2010>>.

Alla luce delle risultanze processuali, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata debba essere pienamente condivisa con riguardo alla responsabilità di Spano Marcello, anche per quanto concerne l'imputazione, in via solidale, dell'intero danno erariale.

[6] Con riferimento alla responsabilità di Muscas Mariano, l'appellante contesta la sentenza gravata sia in quanto nessuna norma prevederebbe che gli incentivi in questione potessero essere erogati soltanto ai soggetti dotati di qualifica di imprenditore agricolo, sia tenuto conto della circostanza che egli "era in possesso di tutte le

competenze professionali necessarie per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo essendo iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti del Comune di Villacidro dal 1 luglio 2002 ed avendo richiesto il riconoscimento nel mese di febbraio 2010 con istanza accolta ... a condizione di dimostrare, entro i due anni successivi, il possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa sopra richiamata, ovvero di ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo di lavoro".

In proposito, pare sufficiente richiamare quanto già riferito in punto di disciplina giuridica dell'attività in questione, in ordine alla quale la normativa prevedeva un insieme di agevolazioni per l'imprenditore agricolo, tra le quali quello del pagamento incentivato della energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in misura superiore a quella prodotta con fonti tradizionali (articolo 7, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, richiamato dall'art 6, Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 Luglio 2005 – in G.U. n. 181 del 5.8.2005).

Successivamente, l'articolo 20, comma 5, del D.M. 6.8.2010 ha sostanzialmente ribadito/specificato, in applicazione del suddetto articolo 7 del d. lgs. n. 387/2003, la disciplina sull'erogazione degli incentivi con riguardo alle c.d. serre fotovoltaiche dedicate alle coltivazioni agricole (cfr. art. 20, comma 5, del D.M. 6.8.2010; cfr. art. 10, comma 4, del DM n 28/2011 e le disposizioni sul IV Conto Energia: D.M. 5.5.2011).

La stessa menzionata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del

06.7.2009 prevedeva (punto 7.1) il riconoscimento di agevolazioni fiscali con riguardo alle cessioni di energia effettuate dagli imprenditori agricoli.

Quanto poi alla ricostruzione fattuale, non può non condividersi la statuizione del giudice di prime cure, secondo cui fu disposta (rogito del 21/1/2010 e iscrizione nel registro in data 27/1/2010) la modifica dell'atto costitutivo della società (prevedendosi la natura esclusivamente agricola del suo oggetto sociale, a termini dell'art.2135 c.c.) contestualmente all'ingresso di Muscas Mariano nella compagine sociale in qualità di consigliere di amministrazione.

Quindi, il giorno successivo (28/1/2010), il Muscas ha chiesto alla Provincia del medio Campidano il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo alla Provincia del medio Campidano.

Conseguentemente, la Twelve Energy, divenuto l'impianto funzionale nella sua interezza con l'attivazione della porzione denominata Su Scioffu, ha chiesto, in data 28/10/2011, il riconoscimento dello status di imprenditore agricolo, avvalendosi della qualifica dello stesso Muscas Mariano (punto 8.3 della domanda del legale rappresentante della società).

Per giunta, il Muscas aveva ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo solamente sotto condizione (punto 6.4 dell'istanza MUSCAS) della dimostrazione del requisito del reddito agricolo prevalente (art.1, D.lgs. n.99/2004), ed impegnandosi (ultimo capoverso della sezione C, prima della firma) a dimostrarlo entro due anni dall'istanza, pena la decadenza dalla relativa qualifica.

Peraltro, egli ha mantenuto tale qualifica (determinazione della Provincia del Medio Campidano n.29 del 2.3.2012), con beneficio della Twelve Energy, in assenza del riferito requisito reddituale, considerato che dalla stessa documentazione trasmessa (CUD 2011 e Modello Persone Fisiche 2011 entrambi relativi al reddito percepito nell'anno 2010) si evince che il suo reddito principale era costituito da un reddito da lavoro dipendente (e non di reddito da attività agricola) corrisposto dalla Twelve Energy, che nell'anno 2010 non era ancora un'impresa agricola e comunque non aveva ancora prodotto alcun reddito agricolo.

La compendiata ricostruzione fattuale evidenzia dunque sia l'oggettivo apporto causale del Muscas all'illecito amministrativo – contabile contestato, sia la sua coscienza e volontà del suo contributo eziologico.

Il Collegio ritiene dunque di non poter accogliere il motivo di appello in esame e dunque di dover riconfermare, anche in parte qua, la sentenza gravata, che peraltro ha puntualmente circoscritto l'ambito della responsabilità per danno all'erario del Muscas, considerato che egli, a differenza della Twelve e di Spano Marcello, non ha partecipato anche alla fase di predisposizione del progetto, né nella successiva fase di sviluppo tecnico e di gestione delle attività societarie.

[7] Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste a carico, in via solidale, delle parti appellanti, nella misura quantificata in dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sugli appelli iscritti al n. **60182** del Ruolo generale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge l'appello di **SPANO Marcello** e **MUSCAS Mariano** e li condanna, in via solidale, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 176,00 (Centosettantasei/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in segreteria il 04/07/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi